



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Graziella Parisi	Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti	Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 1020/2022 R.G.** promossa

DA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone,

Appellante

CONTRO

CARUSO GIUSEPPE (C.F. CRSGPP56B12C342X), rappresentato e difeso dagli avv.ti Harald Massimo Bonura e Giuseppe Meli,

Appellato - Appellante incidentale

E



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – A.S.P. (C.F. 01661590891), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Maria Merlino, giusta procura in atti;

Appellata

E

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI (C.F. 80039550589), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Alberto Vella,

Appellato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 476/2022 pubblicata il 5.5.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Caruso Giuseppe nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, dell'INPS e dell'ENPAF - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, condannava l'Inps in favore del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nella misura di euro 35.000,00, oltre accessori, nonché al rimborso delle spese di lite, per il ritardo dell'ente nella definizione del procedimento di pensionamento anticipato.

Il primo giudice, premesso che Caruso aveva indirizzato all'ASP di Siracusa due distinte domande di pensionamento con cumulo, una del 20.4.2018, subordinata all'evasione con esito positivo della domanda presentata all'INPS in data 17.4.2018, e una protocollata in data 14.9.2018 senza alcuna condizione, osservava che il collocamento in pensione disposto dall'ASP di Siracusa si riferiva alla seconda domanda e che nessuna responsabilità era imputabile all'azienda sanitaria, avendo quest'ultima provveduto su un'istanza in cui erano indicati gli specifici periodi di servizio prestato, senza alcuna ulteriore richiesta condizionante.

Rilevava che il ricorrente aveva atteso circa un anno per la verifica, da parte degli enti resistenti, della sussistenza dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato ma escludeva che tale ritardo fosse imputabile all'ENPAF, atteso che l'INPS aveva rimesso a quest'ultimo la domanda del Caruso soltanto con e-mail dell'11.1.2019.

Evidenziava quindi che il ritardo nella definizione del procedimento di pensionamento anticipato era imputabile soltanto all'Inps, il quale, pur avendo ricevuto l'istanza nell'aprile 2018, si era attivato solo dopo nove mesi, nel gennaio 2019, a collocamento in pensione del Caruso già avvenuto.

Rigettava tuttavia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale commisurato, dall'1.12.2018 al 3.6.2019, alle retribuzioni perse e, dal 4.6.2019 al 31.12.2019, alla differenza stipendiale tra il trattamento retributivo precedentemente



percepito in relazione alla qualifica di Direttore UOC Farmaci, e quello inferiore riconosciuto dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto il comportamento dell'INPS non aveva violato il diritto del ricorrente all'ottenimento del beneficio del pensionamento anticipato, che era comunque non spettante all'1.12.2018.

Accoglieva, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, rilevato che la perdita della fonte di reddito si era protratta per sei mesi e aveva avuto incidenza sulla salute del ricorrente, avendo causato un disturbo ansioso - depressivo, quantificato nella misura di euro 35.000,00.

Condannava l'INPS a pagare le spese processuali e compensava le spese di lite nei confronti dell'ASP di Siracusa e dell'ENPAF, in ragione della peculiarità e complessità della controversia, nonché delle ragioni della decisione.

Impugnava la citata sentenza l'INPS, con ricorso depositato il 7.11.2022. Resistevano al gravame gli enti appellati, nonché Caruso Giuseppe, il quale proponeva a sua volta appello incidentale.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. L'Inps preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, avendo il giudice di primo grado qualificato la questione come "ritardo nella definizione del procedimento", evidenziando che trattasi di eccezione sollevabile in ogni stato e grado del giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha imputato all'INPS il ritardo nella definizione delle istanze di pensione anticipata proposte da Caruso e ha escluso invece la responsabilità sia dell'ASP di Siracusa, nonostante quest'ultima abbia collocato erroneamente in pensione il Caruso, sia dell'ENPAF, ovvero dell'ente che aveva istruito la pratica con notevole ritardo.

Precisa che il giudice ha errato nella ricostruzione della premessa, in quanto le due domande di pensione presentate da Caruso non sono entrambe in cumulo, ma soltanto quella del 17.4.2018, essendo quella del 4.9.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata, non in cumulo e, dunque, tale domanda non rilevante ai fini del presente giudizio.

Assume che a seguito della domanda del 17.4.2018 non si è instaurato alcun contatto tra l'Inps e l'utente, essendo unico interlocutore dell'INPS la Cassa professionale. L'INPS si attiva soltanto dopo che la pratica viene istruita dalla Cassa Professionale e trasmessa all'INPS. *"Solo qualora la Cassa completi tutto l'iter dell'istruttoria con esito positivo, terminando la pratica su "total-cumul", si genera una domanda lavorabile su "Webdom" (procedura informatica IPS di acquisizione via web e successiva lavorazione delle domande di pensione) necessaria alla liquidazione da parte dell'INPS (ente che effettivamente corrisponderà poi la pensione) tramite la procedura informatica "nuova IVS".*



Ne deriva, secondo l'appellante, che l'unico interlocutore con l'utente era l'ENPAF al quale correttamente Caruso aveva presentato la domanda.

Evidenzia che in ogni caso trova applicazione l'art. 7 della L. n. 533/1973 secondo cui *“In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l'istituto si sia pronunciato”*, ricorrendo nella fattispecie in esame tale ipotesi di silenzio significativo, equivalente ad un provvedimento di diniego dell'istanza proposta.

1.3. Con ulteriore doglianza lamenta che, anche escludendo l'ipotesi del silenzio significativo, il Caruso non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno. L'art. 2 bis della legge n. 241/1990 esclude la risarcibilità di un danno in re ipsa e non sussiste alcun danno che possa considerarsi conseguente al ritardo nella definizione del procedimento.

Inoltre, l'art.1227 comma 2 c.c. esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. L'appellato con il proprio comportamento avrebbe concorso nell'aggravamento del danno, non essendosi attivato immediatamente dopo il decorso dei 120 giorni. Richiama sul punto la pronuncia n. 7/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

1.4. Con altro motivo di gravame ribadisce che nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente previdenziale ai sensi dell'art. 54 L. 88/1989.

Ricostruita la cronologia degli eventi, evidenzia che per primo è stato l'ENPAF a comunicare al Caruso il rigetto della domanda l'11.4.2019, confermato successivamente il 7.5.2019 dall'INPS che ha recepito l'esito negativo della verifica contributiva effettuata dall'ENPAF. Evidenzia che il Caruso non ha richiesto il rilascio di alcun estratto conto contributivo all'ente previdenziale, sicché non può configurarsi una condotta attiva dell'INPS foriera del danno dedotto, con conseguente esclusione di responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale.



1.5. Precisa altresì che il danno non patrimoniale derivante dalla mancanza di lavoro e di reddito, cui fa riferimento il giudice in sentenza, non può imputarsi all'INPS, essendo stata l'ASP di Siracusa a concedere al Caruso il collocamento a riposo, senza prima verificarne la sussistenza dei requisiti, ed essendo la Cassa (ENPAF) l'unico soggetto a poter interloquire sul diritto alla pensione.

Ribadisce che l'INPS poteva agire solo dopo che la Cassa aveva completato tutto l'iter dell'istruttoria con esito positivo e che, pertanto, in considerazione dei limiti del suo concreto potere di azione, nessuna condotta pregiudizievole può essere imputata all'ente previdenziale.

La cessazione del rapporto di lavoro del Caruso non può essere addebitata in alcun modo a un comportamento colpevole dell'ente previdenziale, non avendo quest'ultimo fornito informazioni inesatte all'appellato, il quale ha presentato istanza di collocamento a riposo senza condizionarla alla conferma della maturazione dei requisiti contributivi.

Contesta ancora la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale, rilevando che il disturbo lamentato dal Caruso rientra nell'ambito di tolleranza giuridicamente irrilevante. Insiste sull'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'INPS e il preteso danno patito e ribadisce che l'appellato non ha provato la colpevolezza dei presunti autori dell'illecito.

Chiede, pertanto, alla Corte, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, di rigettare la domanda del Caruso con condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza.

1.6. Caruso Giuseppe con memoria del 12.12.2022 impugna in via incidentale la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e chiede la riforma della sentenza in relazione alla risarcibilità del danno patrimoniale subito, per essere stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, da



quantificarsi, in euro 116.952,27, in aggiunta all'importo già liquidato a titolo di danno non patrimoniale (di euro 35.000,00).

1.7. In subordine, sempre in via incidentale, impugna la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità (in via esclusiva o solidale) degli enti appellati (ASP di Siracusa e ENPAF). Insiste infatti nella responsabilità contrattuale dell'ASP di Siracusa per averlo indotto in errore e nella responsabilità pro quota dell'ENPAF, il quale ha esitato l'istanza con ritardo, soltanto in data 11.4.2019.

1.8. In via ulteriormente gradata, chiede la condanna dell'ASP alla restitutio in integrum in via retroattiva, con conseguente condanna dell'Azienda sanitaria al pagamento di un'indennità commisurata alle retribuzioni che sarebbero maturate qualora il Caruso fosse stato reintegrato ex tunc e alla posizione precedentemente ricoperta, data l'illegittimità della determina n. 437 del 26.10.2018.

Eccepisce, altresì, l'inammissibilità del motivo di gravame relativo alla ricorrenza del silenzio diniego, nonché della doglianza relativa alla violazione del dovere di diligenza ex art. 1227 c.2 c.c., perché proposti per la prima volta in appello.

2. Deve, innanzitutto, darsi atto che l'INPS ha tempestivamente notificato l'appello soltanto a Caruso Giuseppe e con le note di trattazione scritta per la prima udienza del 31.3.2023 ha chiesto l'assegnazione di un termine per notificare l'appello anche all'ENPAF e all'ASP di Siracusa.

Il collegio non ha provveduto tempestivamente sull'istanza. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 17.10.2024, il collegio ha assegnato termine all'INPS per notificare l'appello anche all'ENPAF e all'ASP.

L'INPS non vi ha provveduto. Tuttavia, la mancata integrazione non determina l'improcedibilità dell'appello dell'INPS, trattandosi di cause scindibili, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. Il collegio richiama al riguardo il condiviso orientamento della Corte di cassazione secondo cui "Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido



abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri... (Cassazione civile sez. III - 27/12/2023, n. 36100).

Applicando tali principi nel caso in esame deve concludersi che l'appello dell'INPS nei confronti di Caruso è procedibile, il collegio non avrebbe dovuto disporre la notifica all'ASP e all'ENPAF dell'appello dell'INPS, che non conteneva alcuna domanda nei confronti di tali enti, l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio non produce effetti (cfr Cass sez.lav. 8.9.2003 n. 13097 richiamata anche dalla difesa dell'INPS).

Deve, invece, dichiararsi inammissibile l'appello incidentale proposto da Caruso nei confronti dell'ASP e dell'ENPAF proposto oltre il termine di cui 327 c.p.c. atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 5.5.2022 e l'appello incidentale è stato depositato in data 12.12.2022 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione (Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2020, n. 5989).

2.1. Così delimitato l'oggetto del giudizio, occorre esaminare preliminarmente il motivo dell'appello principale relativo al difetto giurisdizione.

L'eccezione è infondata.

Come emerge dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda proposta da Caruso ha ad oggetto il danno dallo stesso subito per la cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a sua domanda, asseritamente determinato dall'omessa



informazione da parte dell'INPS della maturazione dei requisiti della pensione in cumulo alla data dell'1.12.2008. E, dunque, la domanda ha ad oggetto la responsabilità dell'INPS per non avere tempestivamente fornito al lavoratore le corrette informazioni sulla sua posizione contributiva inducendolo a presentare domanda di pensione anticipata sulla base dell'erroneo presupposto della sussistenza dei relativi requisiti. La domanda di risarcimento del danno per mancata o inesatta informazione che ha indotto il lavoratore a presentare domanda di pensione integra una responsabilità contrattuale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile sez. lav. - 14/10/2024, n. 26620 *"la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.) sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (come nella specie); ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra - proprio in ragione dell'esistenza di un diritto soggettivo nascente da rapporto obbligatorio - nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. da ultimo, Cass. sez. un. nn. 1567/23, 8236/20)"*; cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2024, n. 701).

2.2. Gli altri motivi dell'appello principale possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi.

Ritiene il collegio fondato il rilievo di parte appellante relativo all'insussistenza del nesso causale tra la condotta dell'INPS e il danno lamentato. Come esposto nella sentenza appellata, il dottore Caruso ha presentato in data 20.4.2018 all'ASP una prima domanda di pensionamento anticipato con cumulo espressamente subordinata



all'evasione con esito positivo da parte dell'INPS della richiesta già presentata all'ente previdenziale in data 17.4.2018 in ordine alla pensione di anzianità con cumulo.

Successivamente Caruso, in data 14.9.2018 ha presentato al datore di lavoro la domanda di collocamento a riposo non sottoposta a condizioni, domanda che è stata accolta dall'ASP.

L'ENPAF ha rigettato la domanda di pensione in cumulo con provvedimento dell'11.4.2019 e l'INPS ha rigettato la domanda di pensione in cumulo del 17.4.2018 in data 7.5.2019.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell'INPS per avere trasmesso la domanda di pensione all'ENPAF in ritardo, in data 11.1.2019, attivandosi a collocamento a riposo già avvenuto. Pacifica l'insussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato in cumulo, la responsabilità è stata limitata al danno non patrimoniale (danno morale e patimento morale) determinato dall'improvvisa perdita della fonte di reddito.

Ritiene il collegio che la statuizione non possa essere condivisa.

L'INPS non può considerarsi responsabile della decisione del dott. Caruso di presentare al suo datore di lavoro domanda di collocamento a riposo in data 14.9.2018, in assenza di riscontro in ordine ai requisiti per il pensionamento dopo circa sei mesi dalla presentazione della domanda.

Non esiste il nesso di causalità tra il ritardo con cui l'INPS ha provveduto sull'istanza di Caruso presentata in data 17.4.2018 e il danno patito conseguente alla richiesta di collocamento a riposo non condizionata in data 14.9.2018 con decorrenza dall'1.12.2018.

La responsabilità dell'ente previdenziale si sarebbe potuta configurare soltanto qualora l'INPS avesse fornito informazioni errate in ordine alla sussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato, inducendo in tal modo Caruso in errore, ma Caruso non ha neanche presentato all'INPS una domanda di rilascio dell'estratto contributivo e



nonostante ciò, senza avere cognizione dell'esatto ammontare dei contributi utili a pensione, ha deciso di presentare una domanda di collocamento a riposo all'ente datore di lavoro.

La richiesta incondizionata di collocamento a riposo è stata presentata in data 14.9.2018 e dunque il ritardo rilevante è di soli cinque mesi. Il ritardo di cinque mesi nell'esame della pratica non poteva ragionevolmente creare alcun affidamento incolpevole nell'odierno appellato inducendolo a ritenere sussistenti le condizioni per il pensionamento anticipato in cumulo. Peraltro, decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 7 della L n. 533/1973, la domanda doveva ritenersi rigettata.

Dunque, non può ritenersi che il danno non patrimoniale derivante dalla scelta personale di presentare domanda di collocamento a riposo sia causalmente collegabile al ritardo con il quale l'ente ha provveduto sulla domanda del 17.4.2018.

Le difese di parte appellata relative alla violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento (90 giorni) non mutano tale conclusione. Ed invero, il danno del quale Caruso ha chiesto il risarcimento nel presente giudizio non consiste nel danno causato dal ritardo con cui l'ente ha provveduto (in ipotesi l'essere stato costretto a proseguire il rapporto di lavoro pur ricorrendo le condizioni per il pensionamento o lo stato d'ansia derivante dall'incertezza in ordine alla prosecuzione o meno del rapporto di lavoro) ma il danno conseguente all'avere Caruso presentato le dimissioni senza avere conoscenza della sussistenza dei presupposti per godere del trattamento pensionistico. Tale danno non può ritenersi collegato causalmente al mero ritardo nell'evadere la domanda del 17.4.2018.

La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'INPS deve essere rigettata, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale relativo alla quantificazione del danno.



2.3. La domanda dell'INPS di condanna alla restituzione di quanto "eventualmente" pagato in esecuzione della sentenza è inammissibile in quanto formulata in termini del tutto ipotetici.

3. In definitiva, in accoglimento dell'appello principale proposto dall'INPS, la domanda di condanna proposta da Caruso Giuseppe nei confronti dell'INPS deve essere rigettata.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza nei rapporti tra Caruso Giuseppe e INPS.

L'appello incidentale di Caruso Giuseppe nei confronti di ASP di Siracusa e ENPAF è inammissibile e, ferma la statuizione di compensazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, Caruso deve essere condannato a pagare in favore dell'ASP di Siracusa e dell'ENPAF le spese processuali del presente grado di giudizio tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono a carico di Caruso Giuseppe i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente pronunciando,

accoglie l'appello dell'INPS e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, rigetta la domanda proposta da Caruso Giuseppe nei confronti dell'INPS;

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Caruso Giuseppe nei confronti dell'ASP di Siracusa e dell'ENPAF,

dichiara inammissibile la domanda dell'INPS di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado,

condanna Caruso Giuseppe a pagare in favore dell'INPS le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 7052,00 per il primo grado e in € 8000,00 per il presente grado oltre rimborso spese generali,



condanna Caruso Giuseppe a pagare in favore dell'ASP di Siracusa e dell'ENPAF le spese processuali del presente grado che liquida in € 7160,00 in favore di ciascuno oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.

Dichiara Caruso Giuseppe tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024.

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Valeria Di Stefano

Il Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi

